COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

38.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):

Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (3132);

Casini Carlo: Ulteriore immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (854);

Cresco ed altri: Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli austisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (1259);

Savio: Modifica all'articolo 1 della legge 18 luglio 1985, n. 379, relativa all'immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (2595) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 4, 5, 17

Bianchi Fortunato, *Relatore* 4, 5

D'Acquisto Mario, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 5

Facchiano Ferdinando 17

Rotiroti Raffaele 4

Samà Francesco 5

Sapienza Orazio 5

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 17

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola (2758);

Fincato: Nuove norme sul reclutamento del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado (568);

Fagni ed altri: Aumento programmato del personale della scuola. Nuove modalità di svolgimento dei concorsi e norme transitorie a favore del personale docente e non docente da immettere in ruolo in base alle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 (582);

Bianchi Beretta ed altri: Norme per lo sviluppo programmato del servizio scolastico pubblico, per l'aumento degli organici del personale docente e non docente e nuove modalità concorsuali. Provvedimenti transitori per il personale docente e non docente da immettere in ruolo sulla base delle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 (2395) ... 6

Mancini Vincenzo, *Presidente* 6, 7, 17

Borruso Andrea 17

Facchiano Ferdinando 17

Galloni Giovanni, *Ministro della pubblica istruzione* 16

Lucenti Giuseppe 7, 16

Pisicchio Giuseppe, *Relatore* 7

Poli Bortone Adriana 17

Rotiroti Raffaele 17

Disegno di legge (Discussione ed approvazione):

Istituzione del consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (3207) 18

Mancini Vincenzo, *Presidente* 18

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 20

Sull'ordine dei lavori:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 20

La seduta comincia alle 9,30.

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Fini è sostituito dal deputato Poli Bortone.

Comunico, altresì, che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, il deputato Iossa è sostituito dal deputato Savino per la discussione del disegno di legge n. 3207.

Discussione del disegno di legge: Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3132) e delle proposte di legge Casini Carlo: Ulteriore immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (854); Cresco ed altri: Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (1259) e Savio: Modifica all'articolo 1 della legge 18 luglio 1985, n. 379, relativa all'immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (2595).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 agosto 1988, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Casini Carlo: « Ulteriore immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 »; Cresco, Zavettieri, Diglio, Fiandrotti e Pavoni: « Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 »; Savio: « Modifica all'articolo 1 della legge 18 luglio 1985, n. 379, relativa all'immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 ».

Comunico che, in data 25 gennaio 1989, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Propongo di assumere come testo-base il disegno di legge n. 3132, già approvato dalla II Commissione del Senato.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

L'onorevole Fortunato Bianchi ha facoltà di svolgere la relazione.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Con il disegno di legge n. 3132, al quale sono state abbinate le proposte di legge n. 854, 1259 e 2595, si dettano nuove norme per disciplinare l'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia, addetto al servizio automezzi, colmando una lacuna ed ovviando ad uno stato di precarietà di fatto esistente.

Per sopperire alle esigenze via via emergenti, soprattutto quelle di sicurezza dei magistrati, con la legge n. 861 dell'11 novembre 1982 si è proceduto ad assunzioni straordinarie di carattere temporaneo attraverso provvedimenti dei presidenti e dei procuratori generali delle corti di appello, nonché dei presidenti e dei procuratori della Repubblica.

Col disegno di legge in esame si propone che, per il conseguimento dei fini predetti, le assunzioni avvengano mediante pubblico concorso per esami, consistente in una prova pratica di idoneità ed una prova di carattere psico-tecnico. Inoltre, in considerazione dei compiti affidati al personale in oggetto, è prescritto il possesso della patente D. Infine, in relazione alle particolari esigenze del servizio svolto, per il quale sono necessari requisiti di affidabilità del personale addetto, sono previste, dall'articolo 1 del testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato deroghe alle disposizioni della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 e degli articoli da 2 a 7 della legge n. 482 del 2 aprile 1968, concernenti l'assunzione obbligatoria.

L'articolo 2 del testo in discussione abroga la legge n. 861 dell'11 novembre 1982.

Infine, l'articolo 3 prevede che alla copertura delle vacanze esistenti alla data di entrata in vigore della legge si provvede mediante concorso per titoli integrato da una prova di idoneità tecnica, riservato agli autisti assunti ai sensi della legge n. 861 del 1982, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

Si intende perciò garantire una migliore struttura del servizio anche attraverso l'immissione di personale già sperimentato. Infatti, gli autisti « precari » hanno già dato buona prova; il fatto stesso di essere stati assunti con oculata selezione in sede locale ha determinato un rapporto fiduciario particolarmente importante, considerata la funzione da essi svolta.

Onorevoli colleghi, sono certo che tutti converrete con me nel riscontrare la validità delle iniziative in esame e confido su un voto favorevole per l'approvazione del disegno di legge n. 3132, che assorbe anche le altre proposte e che, fra l'altro, riproduce ampiamente il testo di un disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e poi decaduto a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAFFAELE ROTIROTI. Concordo con la relazione svolta ed in particolare con l'esigenza di procedere alla copertura degli organici del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi.

Credo che l'introduzione, all'articolo 3, di una deroga alla legge n. 482 del 1968, che prevede l'assunzione per chiamata diretta, rappresenti un eccesso di zelo. In base al disposto della predetta legge si potrebbe procedere con maggiore speditezza, corrispondendo all'urgenza del provvedimento; trattandosi di personale già in servizio, non vi sarebbe neppure una discrezionalità, nelle assunzioni, dell'amministrazione.

Probabilmente il personale attualmente in servizio per così dire « precario » è superiore al numero dei posti e quindi si pensa di attuare una specie di selezione per titoli che, a mio avviso, possono essere due: l'anzianità e la prova attitudinale, in quanto è chiaro che, per poter accertare l'idoneità alla guida dell'automobile, la prova psicotecnica è indispensabile. Potrebbe, pertanto, essere sufficiente far riferimento al disposto della legge n. 482.

Non si tratta, comunque, di una eccezione da parte mia, ma solo di un suggerimento per dare maggiore speditezza alle procedure di assunzione, ben sapendo quanto sia urgente per il Ministero di grazia e giustizia coprire gli organici.

Il gruppo socialista, pertanto, esprime il proprio consenso sul provvedimento.

FRANCESCO SAMÀ. Il gruppo comunista concorda con le valutazioni del relatore e con la necessità di procedere speditamente, trattandosi di un provvedimento assai urgente.

Le osservazioni dell'onorevole Rotiroti sono pertinenti, ma di fronte alla necessità di approvare la normativa, ritengo anch'io necessario non modificare il testo pervenuto dal Senato.

ORAZIO SAPIENZA. Il provvedimento in discussione si impone con urgenza, considerata la situazione di estrema difficoltà in cui si trova in questo momento l'amministrazione della giustizia per quanto riguarda il personale addetto al servizio automezzi.

Sappiamo, tra l'altro, che questo è soltanto il primo di una serie di provvedimenti predisposti dal Governo. Ricordo che in questi giorni è stato assegnato al Senato un decreto-legge che prevede l'assunzione di altre 4 mila unità e che dovrebbe consentire al Ministero di grazia e giustizia di risolvere i gravissimi problemi con cui deve fare i conti.

È necessario, pertanto, compiere questo primo atto senza ulteriori remore e ci auguriamo che altri provvedimenti possano essere quanto prima affrontati dal Parlamento per consentire all'amministrazione in questione un assetto diverso, senza il quale difficilmente si potrebbe realizzare quel salto di qualità che è indispensabile nel settore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Ringrazio i colleghi intervenuti nel dibattito per il consenso che, a nome dei rispettivi gruppi, hanno manifestato sul provvedimento.

Interpreto il suggerimento del collega Rotiroti come una sollecitazione al Governo a mettere in atto tutta una serie di iniziative onde evitare inutili ristagni e il mantenimento di una situazione che sta diventando ormai anacronistica. Tra l'altro, il personale di cui ci stiamo occupando ha collaborato finora in modo positivo e si hanno tutti gli elementi per esprimere un giudizio estremamente favorevole.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo innanzi tutto il mio ringraziamento per l'apporto positivo dato da tutti i gruppi all'approvazione del disegno di legge in esame.

In effetti, si sarebbe potuto prevedere un meccanismo più rapido e diretto per le assunzioni, ma da parte del ministro della funzione pubblica si è insistito nel conservare e difendere il meccanismo concorsuale, trattandosi di assunzioni in pianta stabile in seno alla pubblica amministrazione. Esiste una regola di carattere generale che, anche in questo caso, si è voluto rispettare, anche se ci troviamo effettivamente di fronte ad un eccesso di zelo.

Pertanto, anche in considerazione dell'urgenza del provvedimento, ne sollecito l'approvazione nel testo del Senato, auspicando che per il futuro si trovino meccanismi più rapidi e diretti di quelli attualmente previsti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Al ruolo del personale ausiliario di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria si accede, in relazione alle particolari esigenze del servizio

in deroga alle disposizioni della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché a quelle concernenti l'assunzione obbligatoria degli appartenenti alle categorie di cui agli articoli da 2 a 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste in una prova pratica di idoneità, integrata da una prova psicotecnica, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

3. Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che, alla data del relativo bando, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono in possesso della patente di guida di categoria « D ».

(È approvato).

ART. 2.

1. La legge 11 novembre 1982, n. 861, è abrogata.

(È approvato).

ART. 3.

1. Alla copertura dei posti di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'esaurimento delle vacanze, si provvede, in deroga alle disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria degli appartenenti alle categorie di cui agli articoli da 2 a 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per titoli integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, riservato agli autisti assunti fino alla data anzidetta, ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, ancorché non più in servizio, che non hanno superato il quarantacinquesimo anno di età e sono in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio nominale in un momento successivo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola (2758) e delle proposte di legge Fincato: Nuove norme sul reclutamento del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado (568); Fagni ed altri: Aumento programmato del personale della scuola. Nuove modalità di svolgimento dei concorsi e norme transitorie a favore del personale docente e non docente da immettere in ruolo in base alle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 (582); Bianchi Beretta ed altri: Norme per lo sviluppo programmato del servizio scolastico pubblico, per l'aumento degli organici del personale docente e non docente e nuove modalità concorsuali. Provvedimenti transitori per il personale docente e non docente da immettere in ruolo sulla base delle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 (2395).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fincato: « Nuove norme sul reclutamento del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado »; Fagni ed altri: « Aumento programmato del personale della scuola. Nuove modalità di svolgimento dei concorsi e norme transitorie a favore del personale docente e non docente da immettere in ruolo in base alle

leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 »; Bianchi Beretta ed altri: « Norme per lo sviluppo programmato del servizio scolastico pubblico, per l'aumento degli organici del personale docente e non docente e nuove modalità concorsuali. Provvedimenti transitori per il personale docente e non docente da immettere in ruolo sulla base delle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 ».

Constatata, in questa fase, l'assenza del rappresentante del Governo, sospendo la seduta in sede legislativa e propongo alla Commissione di proseguire i suoi lavori in sede consultiva, con l'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

GIUSEPPE LUCENTI. Sul piano tecnico, non possiamo non aderire alla richiesta del presidente, ma desideriamo esprimere il nostro disappunto per la scandalosa assenza del Governo, rappresentato, nel dicastero della pubblica istruzione, da un ministro e da ben quattro sottosegretari. Non possiamo non dare un valore politico all'assenza di un rappresentante dell'esecutivo nel momento in cui finalmente la Commissione è chiamata a prendere atto di un testo elaborato dal Comitato ristretto sul reclutamento del personale della scuola; si tratta di un provvedimento che ha avuto un *iter* travagliato e sul quale discutiamo da mesi.

PRESIDENTE. Non posso che concordare con le valutazioni espresse dall'onorevole Lucenti. Mi auguro che l'impedimento del Governo sia dovuto ad un disguido e che non si tratti di un atteggiamento di disinteresse nei riguardi dei lavori della Commissione e del Parlamento e di scarsa consapevolezza della portata del disegno di legge n. 2758, perché ciò indurrebbe a giudizi assai più pesanti.

Il provvedimento all'ordine del giorno è stato esaminato dal Comitato ristretto, il quale ha lavorato con impegno; spero che nella giornata di oggi il testo da esso elaborato possa essere fatto proprio dalla Commissione.

Mi auguro che il Governo dia conto delle ragioni che non hanno reso possibile la presenza in quest'aula; in caso contrario, anche le nostre valutazioni sarebbero fortemente critiche.

Pertanto, sospendiamo la seduta in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 12,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

GIUSEPPE PISICCHIO, *Relatore*. Dopo un'articolata ed appassionata discussione, il Comitato ristretto ha licenziato il testo unificato del disegno di legge n. 2758 e delle proposte ad esso abbinate. In proposito, desidero ringraziare sentitamente i colleghi ed in particolare il presidente per l'impegno posto nell'elaborazione del nuovo testo, che vede la confluenza di tutti i gruppi politici e rappresenta il punto di arrivo di una vicenda travagliata, quella del reclutamento del personale scolastico, che ha origini lontane.

L'articolo 5 del nuovo testo contiene un errore di carattere formale, per cui la dizione definitiva del contingente numerico, cui il predetto articolo fa riferimento, è di 600 unità.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di pronunciarsi sulla possibilità che la Commissione faccia proprio, e trasmetta alle Commissioni I, V e VII per i prescritti pareri, il seguente nuovo testo:

NUOVE NORME
IN MATERIA DI RECLUTAMENTO
DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

ART. 1.

1. I ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali.

2. L'inquadramento è disposto secondo criteri di anzianità di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel ruolo della provincia in cui il personale interessato ha la sede di titolarità alla data di applicazione del presente articolo.

3. Per l'amministrazione dei ruoli di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione delle relative dotazioni organiche, si applicano le disposizioni vigenti per gli attuali ruoli provinciali del personale docente.

4. Le competenze attualmente esercitate dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nei riguardi del personale docente di cui al comma 1 sono trasferite ai Consigli scolastici provinciali.

5. Il Consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali funzionante nell'ambito del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è soppresso.

6. In seno ai Consigli scolastici provinciali è formato un Consiglio di disciplina per il personale docente di cui al comma 1, con composizione analoga a quella prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per il personale docente della scuola media.

7. In seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione è istituito il Consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione tra il personale docente in servizio nelle predette istituzioni di istruzione artistica statali. I rappresentanti del suddetto personale docente eletti nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono di diritto membri effettivi del Consiglio di disciplina.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presenta legge.

ART. 2.

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedre. Nelle province in cui le graduatorie si siano esaurite, i concorsi sono indetti immediatamente qualora vi siano posti disponibili.

3. All'indizione si provvede con bando emanato dal Ministro della pubblica istruzione.

4. La determinazione dei posti è effettuata dal provveditore agli studi all'atto del conferimento delle nomine, in relazione alla disponibilità dei posti accertata per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso è espletato.

5. Per quanto non diversamente disposto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed all'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. Per la scuola materna e per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali sia prescritto il titolo di abilitazione all'insegnamento, le prove del concorso per titoli ed esami hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

7. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, nonché per l'ammissione ai concorsi per soli titoli.

8. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi.

9. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di prece-

denti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.

10. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;

b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, prestato, per almeno 360 giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare, nonché, rispettivamente, i servizi prestati nelle scuole e istituti di istruzione secondaria anche in qualità di esperto.

11. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.

12. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province e per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.

13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme della presente legge, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica, tecnica ed artistica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

14. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

15. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

16. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

17. Il servizio, se riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso, avrà una valutazione pari alla metà di quello specifico.

18. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.

19. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui alla presente legge, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

20. La collocazione nella graduatorie dei concorsi per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli.

21. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426.

22. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

23. Ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per soli titoli, qualora siano stati ammessi in

base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, purché essi siano in servizio presso le predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina.

23-*bis*. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

24. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

ART. 3.

1. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di accesso ai ruoli del personale docente sono nominati dal provveditore agli studi.

2. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui è compresa la provincia ove si svolgono i concorsi stessi.

3. La scelta è effettuata mediante sorteggio tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi.

4. Gli elenchi sono compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale ispettivo e direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai Consigli scolastici provinciali.

5. L'inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, determinate dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.

6. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

ART. 4.

1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione con frequenza triennale. La determinazione dei posti è effettuata all'atto del conferimento delle nomine, in relazione alla disponibilità dei posti accertata per ciascuno dei tre anni per i quali il concorso è espletato, con riferimento all'ambito provinciale.

3. I concorsi medesimi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno dei provveditori agli studi o dei sovrintendenti scolastici.

4. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a 200. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

5. Le medesime commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno 5 anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno 10 anni.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.

7. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra.

8. Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano le norme di cui all'articolo 2.

ART. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 è istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici con una dotazione organica di 600 unità.

2. Essi esercitano le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

3. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.

4. Per il reclutamento degli ispettori tecnici si applicano le disposizioni previste dagli articoli 37, 39, 40, 41, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

5. I vincitori dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono assegnati agli uffici scolastici periferici e vi permangono per un periodo non inferiore a tre anni.

6. Agli ispettori tecnici appartenenti al ruolo unico istituito dal presente articolo si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico concernenti gli ispettori tecnici centrali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Sono soppressi i ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici.

8. Gli ispettori tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelli che conseguiranno la nomina a seguito di concorsi già banditi alla medesima data sono inquadrati a decorrere dal 1° gennaio 1991 nel ruolo unico e restano assegnati alla sede e al contingente di attuale titolarità. Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento decorrono dalla medesima data.

ART. 6.

1. I concorsi di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi sono per titoli ed esami e per soli titoli.

2. Essi sono indetti con frequenza triennale sulla base di un bando unico emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti.

3. I concorsi vanno banditi anche se non vi sono posti disponibili.

4. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.

5. Per quanto non previsto nei commi precedenti, si applicano le norme di cui all'articolo 2.

6. Il servizio richiesto per l'ammissione al concorso per soli titoli deve essere stato prestato nella qualifica di segretario o coordinatore amministrativo.

7. Al concorso medesimo sono ammessi altresì coloro i quali appartengano alla qualifica immediatamente inferiore, vi abbiano prestato servizio di ruolo per almeno cinque anni ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato a posti di segretario o coordinatore amministrativo.

ART. 7.

1. Gli esami relativi alle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, sono indetti ogni triennio.

2. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono indetti.

ART. 8.

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2 e, limitatamente ai coordinatori amministrativi, all'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, da compilare dopo la data di entrata in vigore della presente legge, hanno carattere permanente.

2. Il Ministro della pubblica istruzione disporrà ogni triennio con propria ordinanza l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 1, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi titoli.

3. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.

4. La precedenza assoluta di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246, si applica nell'ambito della provincia nelle cui graduatorie l'interessato si trovi inserito ai fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

5. La precedenza assoluta di cui al comma 3 opera dopo quella prevista dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140.

6. Le supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiore a sei sono conferite dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, dopo avere effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione dei posti orario.

ART. 9.

1. I docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale direttivo hanno titolo, anche se vi sono stati ammessi con riserva, ad essere immessi nei predetti ruoli.

2. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e scuole medesimi, previo superamento di un esame-colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e 2 sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento.

4. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili.

5. La graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 2 è utilizzata soltanto dopo che sia stata esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1.

ART. 10.

1. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dall'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo, del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

4. Il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

5. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, avranno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.

6. La richiesta di permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di età. Tale richiesta è inammissibile se prodotta da chi ha maturato il servizio necessario, comunque computabile senza che comporti di per sé onere di contribuzione, per il raggiungimento del massimo della pensione.

ART. 11.

1. In prima applicazione delle disposizioni recate dal precedente articolo 2, per l'ammissione ai concorsi per soli titoli delle varie categorie di personale ivi previste, il requisito di servizio prescritto è ridotto a 180 giorni, anche non continuativi, da computare con riferimento al periodo decorrente dall'anno scolastico 1982-1983.

2. In prima applicazione delle disposizioni recate dalla presente legge, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante tecnico pratico, di insegnante di arte applicata, di personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, di personale docente ed assistente, di assistente educatrice, di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, nonché a posti di sostegno nella scuola elementare, purché il personale interessato sia in possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970. Ai concorsi previsti dal presente comma è assegnato il 75 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali nei tre anni di validità delle relative graduatorie.

3. I docenti non abilitati della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con i requisiti di servizio di cui al precedente comma 1, hanno titolo a partecipare ad una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, da indire entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246. L'abilitazione conseguita ai sensi del presente comma è valida anche ai fini di cui al comma 10, lettera *a)*, dell'articolo 2.

4. I coordinatori amministrativi che abbiano prestato un anno di servizio con nomina conferita dal Provveditore agli studi nel periodo decorrente dall'anno

scolastico 1983-1984, e che non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami, sono ammessi ai concorsi per soli titoli, indetti in prima applicazione della presente legge, previo superamento di un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da indire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I coordinatori amministrativi inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, che abbiano presentato almeno due anni di servizio con nomina conferita dal Provveditore agli studi, hanno titolo alla nomina in ruolo con precedenza rispetto ad altri aspiranti inclusi nella medesima graduatoria.

5. Alle nomine da disporre in base alle graduatorie relative al concorso per soli titoli da bandire in prima applicazione della presente legge, si provvede soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie da compilare ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426.

ART. 12.

1. Alle graduatorie del primo concorso per soli titoli da indire ai sensi dell'articolo 2 sono attribuiti tutti i posti disponibili, compresi quelli destinati ai corrispondenti concorsi per titoli ed esami, dopo l'esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché di eventuali graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami ancora valide.

2. La quota riservata al concorso per esami e titoli ed assegnata al concorso per soli titoli ai sensi del comma 1 è reintegrata nei due anni di invalidità della prima graduatoria del concorso per esami e titoli da indire ai sensi dell'articolo 2 mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati al concorso per soli titoli.

ART. 13.

1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori di pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere: *a)* alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti; *b)* all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

2. È attribuita al Ministro della pubblica istruzione la competenza a provvedere: *a)* alla nomina e conferma in ruolo; *b)* alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti; *c)* alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative; *d)* all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

3. Le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei direttori sono svolte dalle Ragionerie provinciali dello Stato e dalle Delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.

4. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato, da effettuare ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui disciplina l'anno di formazione.

ART. 14.

1. Il disposto del nono comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si interpreta nel senso che per l'insegnamento nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. Il numero massimo dei corsi che potranno essere istituiti in ciascuna provincia rimane regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della citata legge n. 270 del 1982.

ART. 15.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano, e delle scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, con gli adattamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso vi siano posti disponibili e le relative graduatorie si siano esaurite, i concorsi sono indetti immediatamente.

3. Le nomine dei vincitori sono disposte dallo stesso organo competente ad indire il concorso.

4. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle Commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dal consiglio scolastico provinciale e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932. Non si applica il disposto di cui all'articolo 12, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

5. Al reclutamento del personale insegnante di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, i rispettivi articoli 45, 46, 47, 48 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nelle scuole di cui al presente articolo, si provvede anche con personale supplente nel limite del 15 per cento delle dotazioni aggiuntive, qualora i relativi posti non siano coperti.

ART. 16.

1. L'anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza, prevista dall'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e dall'annessa tabella H per i passaggi di ruolo, è ridotta a 2 anni di Servizio effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo.

ART. 17.

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo che abbia prestato almeno 2 anni di servizio, in tutto o in parte in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la carriera immediatamente inferiore indetti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

2. Il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici dal personale ausiliario con le mansioni di conducente di autoveicoli e dall'aiuto-cuoco, è considerato sostitutivo del titolo di studio e dell'attestato di qualifica richiesto ai fini della partecipazione ai concorsi riservati per l'accesso, rispettivamente, alla qualifica di collaboratore tecnico per il laboratorio

di conduzione e manutenzione di autoveicoli e di cuoco. In prima applicazione, sui posti da destinare ai concorsi, l'80 per cento è riservato al personale di cui al presente comma.

3. Le deroghe apportate ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158, ai titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, sono valide anche ai fini dei requisiti richiesti per i passaggi di ruolo da un profilo ad un altro della medesima qualifica funzionale.

ART. 18.

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado funzionanti nelle piccole isole e nelle zone particolarmente disagiate è consentita la costituzione di classi con un numero di alunni inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni, a condizione che l'insegnamento possa essere assicurato con personale delle dotazioni aggiuntive o in soprannumero, rimasto disponibile dopo la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento regolarmente costituiti.

2. Il Ministro della pubblica istruzione provvederà a determinare, con decreto da emanarsi entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle piccole isole e delle zone particolarmente disagiate per le quali trova applicazione il disposto del comma 1.

ART. 19.

1. I posti disponibili per i concorsi ordinari a posti di coordinatore amministrativo successivamente al completamento delle operazioni di inquadramento in ruolo ai sensi degli articoli 14 e 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246, fino all'approvazione delle graduatorie relative ai concorsi indetti in base alle disposizioni della presente legge, sono conferiti agli idonei dei concorsi ordinari già espletati oppure in via di espletamento, in base alle relative graduatorie.

ART. 20.

1. Le operazioni di utilizzazione sui posti di sostegno del personale docente di ruolo privo del prescritto titolo di specializzazione si svolgono con priorità rispetto alle nomine del personale docente non di ruolo in possesso del predetto titolo e dopo aver accantonato un numero di posti pari a quello necessario per le suddette nomine da disporre ai sensi dell'articolo 7, comma tredicesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

ART. 21.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1989, si provvede mediante parziale utilizzazione per l'anno medesimo e per quelli successivi della proiezione dell'accantonamento relativo alle provvidenze in favore del personale della scuola, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

GIOVANNI GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*. Prendo atto del lavoro svolto in seno al Comitato ristretto, con il quale il Governo concorda pienamente.

GIUSEPPE LUCENTI. A nome del gruppo comunista aderisco alla proposta formulata dal presidente e preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti.

Il gruppo comunista ha già espresso la propria contrarietà su alcuni punti non irrilevanti del provvedimento, ed in particolare sull'articolo 5, non tanto per il merito, quanto per la questione di principio per cui, ancora una volta, non si vuole abbandonare il vecchio vezzo di varare provvedimenti *omnibus*, nei quali si introducono surrettiziamente questioni che dovrebbero essere affrontate in altra sede. In sostanza il provvedimento, anche se istituisce il ruolo unico degli ispettori, non chiarisce quale sia, in pratica, la funzione ispettiva, che rappresenta il nodo della discussione. Questa osservazione non può non essere condivisa dal rappresentante del Governo, poiché si riconosce che il problema non è tanto quello della istituzione del ruolo, quanto della funzione ispettiva.

PRESIDENTE. Desidero precisare all'onorevole Lucenti che il testo elaborato dal Comitato ristretto non pregiudica in alcun modo la soluzione di determinate questioni, ad alcune delle quali egli ha fatto cenno, che la Commissione si riserva di affrontare in sede di esame dell'articolato, non appena acquisiti i pareri delle Commissioni competenti.

ANDREA BORRUSO. Il gruppo democratico cristiano aderisce alla proposta del presidente. Avevo predisposto un emendamento in merito agli ispettori tecnici, ma non lo presenterò in quanto analogo a quello della collega Cima 5.0.1, che sottoscrivo.

RAFFAELE ROTIROTI. Anche il gruppo socialista aderisce alla proposta del presidente, riservandosi di esprimere il proprio giudizio nel merito del provvedimento in sede di dichiarazione di voto.

ADRIANA POLI BORTONE. Anche il mio gruppo è favorevole alla proposta del presidente, riservandosi di intervenire nel merito e di presentare eventualmente alcuni emendamenti, non appena si passerà all'esame dell'articolato.

FERDINANDO FACCHIANO. Aderisco alla proposta del presidente, a nome del gruppo che rappresento, e preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Considerato l'orientamento espresso da tutti i gruppi, trasmetterò il testo elaborato dal Comitato ristretto alle Commissioni I, V e VII per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 3132 e delle abbinate proposte di legge.

PRESIDENTE. Ricordo che avevamo rinviato ad un momento successivo della seduta la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge n. 3132, del quale abbiamo già approvato gli articoli.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FERDINANDO FACCHIANO. Il gruppo socialdemocratico, nell'esprimere il proprio assenso sul disegno di legge n. 3132, sollecita il Governo, onde evitare quanto avvenuto in passato, a vigilare sulla serietà e rigorosità dell'espletamento delle prove concorsuali, affinché queste valgano a selezionare veramente i candidati e non ad effettuare altre operazioni.

Nel preannunciare il voto favorevole, esprimo l'augurio che si voglia, da parte del Governo, abbandonare, una volta per tutte, le deroghe nel settore in questione e osservare veramente la normativa attuale.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale del disegno di legge n. 3132, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi » *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (3132):

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Hanno votato *sì*	24
Hanno votato *no*	1

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 854, 1259 e 2595.

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Bianchi Fortunato, Borruso, Calvanese, Cavicchioli, Facchiano, Gelpi, Ghezzi, Lucenti, Mancini Vincenzo, Mastrogiacomo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Pisicchio, Rebecchi, Rotiroti, Samà, Sanfilippo, Sapienza e Vazzoler.

Ha votato no:

Diaz.

Si è astenuto:

Cima.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 settembre 1988.

Comunico che la Commissione affari costituzionali, in data 25 gennaio 1989, ha espresso parere favorevole.

Sul disegno di legge riferirò io stesso, in sostituzione del relatore, onorevole Santoro.

Il provvedimento, che prevede l'istituzione del consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari, è atteso dal 1981, cioè dall'epoca dell'approvazione della legge n. 180, che ha introdotto modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace e che ha implicitamente soppresso la commissione prevista dall'articolo 17 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316; tale commissione svolgeva le funzioni di consiglio di amministrazione. L'articolo 15 della legge n. 180 ha stabilito, in via transitoria, che « il ministro della difesa provvede, con proprio decreto, per i cancellieri militari (...) ». Pertanto, si rende necessario sostituire alla predetta norma transitoria una disciplina permanente che, in analogia con quanto previsto in linea generale per i dipendenti dello Stato, assicuri una gestione organica del personale in questione, prevedendo un apposito organo collegiale.

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, provvede a ciò con i due articoli di cui è composto, istituendo il consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari, stabilendone altresì la composizione e le modalità di elezione.

Pertanto, auspico una rapida approvazione del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari è istituito presso il Ministero della difesa il

consiglio di amministrazione, con le attribuzioni previste dalla legge in materia di personale.

2. Il consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari è costituito all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro della difesa ed è composto da:

a) un magistrato militare di Cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, che lo presiede;

b) un magistrato militare con funzioni di giudice di appello;

c) il dirigente superiore più anziano tra i dirigenti delle cancellerie militari;

d) un dirigente superiore in servizio presso la Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa;

e) un rappresentante della carriera direttiva dei cancellieri militari e uno della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare.

3. I componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 sono designati dal Consiglio della magistratura militare; quello di cui alla lettera *d)* dal Ministro della difesa; quelli di cui alla lettera *e)* sono eletti dai cancellieri e dai segretari giudiziari militari secondo quanto stabilito nell'articolo 2.

4. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di almeno quattro membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Se, durante il biennio, occorre sostituire alcuno dei componenti, si osservano le stesse forme stabilite per la nomina. Per la sostituzione dei componenti di cui alla lettera *e)* del comma 2, si osserva anche il disposto del comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 2. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del mandato del predecessore.

6. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa appartenente alla settima qualifica funzionale, designato dal Ministro della difesa.

7. Il consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari funziona anche da consiglio di disciplina per il predetto personale.

(È approvato).

ART. 2.

1. Per l'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione di cui alla lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 1 sono costituiti due collegi nazionali: uno per i funzionari di cancelleria e uno per quelli di segreteria.

2. Sono elettori ed eleggibili tutti i cancellieri militari e i segretari giudiziari militari in servizio alla data delle elezioni, anche se in posizione di fuori ruolo, comandati o comunque in servizio presso amministrazione diversa da quella della difesa. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i cancellieri e i segretari che alla data delle elezioni siano sospesi, anche in via cautelare, dal servizio o che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia.

3. Nel giorno stabilito gli elettori consegnano le schede contenenti i voti espressi ai rispettivi capi ufficio che ne curano l'inoltro, con plico raccomandato, alla segreteria del consiglio di amministrazione.

4. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal consiglio uscente, che dichiara eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. In caso di parità di voti è eletto il funzionario con qualifica e anzianità più elevate. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 1, sono nominati coloro che seguono per numero di voti il componente da sostituire.

5. Nella prima applicazione della presente legge, le operazioni di scrutinio sono effettuate dai membri del consiglio di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 1.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale del disegno di legge n. 3207, esaminato nella seduta odierna. *(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione del consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari » *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (3207):

Presenti	25
Votanti	17
Astenuti	8
Maggioranza	9
Hanno votato *sì*	15
Hanno votato *no*	2

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Bianchi Fortunato, Borruso, Cavicchioli, Facchiano, Gelpi, Mancini Vincenzo, Mastrogiacomo, Pisicchio, Rotiroti, Sapienza, Savino e Vazzoler.

Hanno votato no:

Cima e Diaz.

Si sono astenuti:

Ghezzi, Lucenti, Migliasso, Pallanti, Pellegatti, Rebecchi, Samà e Sanfilippo.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Poiché sugli altri provvedimenti all'ordine del giorno non sono ancora pervenuti i pareri da parte delle Commissioni I e V, rinvio la relativa discussione al momento in cui tali pareri saranno acquisiti.

Faccio presente, inoltre, che l'onorevole Azzolini, relatore del disegno di legge n. 3391 e delle proposte abbinate, ha chiesto un rinvio per lo svolgimento della sua relazione.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO